

CAPITOLATO SPECIALE

FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER L'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO MOTTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA, VIA GASTINELLI N.1/B A REGGIO EMILIA

PREMESSE

Il presente capitolato riguarda la fornitura e posa in opera di attrezzature sportive per i nuovi spazi inerenti l'intervento di "AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO MOTTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA, VIA GASTINELLI N.1/B A REGGIO EMILIA.

La stazione appaltante ha eseguito un'attenta ricognizione delle attrezzature in dotazione, sia in uso presso l'Istituto e/o gli Istituti sia dismessi e allocati presso i magazzini comunali, così come previsto dal punto 3, del Decreto del 23 giugno 2022 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni*" (G.U. n. 184 dell'08/08/2022). In particolare l'Istituto Motti, non essendo dotato di palestra, non possiede quindi attrezzature sportive e non sono presenti presso altri Istituti articoli dismessi da utilizzare.

Quindi è stato valutato il reale fabbisogno di attrezzature, il cui elenco dettagliato delle medesime, con le relative, specifiche caratteristiche, è individuato all'interno dell' "*Elenco Attrezzature*".

Le attrezzature dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, qualità e sostenibilità ambientale, ai pertinenti Criteri Ambientali Minimi (CAM), ove applicabili, nonché alle ulteriori disposizioni di legge e alle norme tecniche applicabili alla tipologia di fornitura. L'aggiudicatario dovrà garantire la conformità dei prodotti mediante idonea documentazione e certificazioni, ove previste.

L'aggiudicazione avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50 c.1 lette b) del D.Lgs 36/2023, con il criterio di valutazione economica dell'offerta.

ART. 1 OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, il trasporto e posa in opera (carico, trasporto, scarico, facchinaggio, montaggio/assemblaggio, fissaggio al muro, rimozione e/o smaltimento degli imballaggi o altro materiale di risulta) di attrezzature per la zona campo della nuova palestra dell'Istituto Motti, via Gastinelli n.1/b a Reggio Emilia.

Il presente affidamento diretto verrà espletato ai sensi dell'art.50 c.1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, di seguito Codice, valutando i preventivi sotto l'aspetto economico.

Prestazione principale:

CPV 37400000-2 - Articoli ed attrezzature sportive

Le attrezzature sportive oggetto della fornitura devono essere idonee alla specifica destinazione d'uso e conformi alle caratteristiche tecniche minime indicate nel presente Capitolato. Esse dovranno garantire sicurezza, funzionalità, robustezza, stabilità, durata nel tempo e facilità di utilizzo, risultando adeguate all'impiego in ambiente scolastico e sportivo. Tutte le attrezzature dovranno essere compatibili con gli spazi di installazione e, ove previsto, consentire una semplice movimentazione, manutenzione e sostituzione delle parti soggette a usura, senza compromettere la funzionalità complessiva dell'impianto sportivo.

ART. 2 CARATTERISTICHE GENERALI E DI SICUREZZA FISICA DELLE ATTREZZATURE

Tutte le attrezzature sportive dovranno essere nuove di fabbrica, realizzate con materiali di prima qualità e a perfetta regola d'arte. Dovranno garantire sicurezza, robustezza, stabilità e affidabilità nell'uso, essere prive di spigoli vivi, bave, superfici

taglienti o altri elementi che possano arrecare danno agli utilizzatori. Le parti strutturali dovranno essere adeguatamente rifinite e saldamente assemblate, in modo da evitare allentamenti o cedimenti durante il normale utilizzo. Le attrezzature dovranno inoltre essere facilmente ispezionabili e manutenibili e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e alle norme tecniche applicabili alla specifica tipologia di attrezzatura sportiva.

Tutte le attrezzature sportive dovranno essere corredate di istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione in lingua italiana, nonché della marcatura e delle etichettature previste dalla normativa vigente.

Le istruzioni dovranno riportare almeno le modalità di installazione, utilizzo, manutenzione ordinaria, pulizia e conservazione delle attrezzature, nonché le indicazioni per il corretto smaltimento a fine vita, ove applicabili.

Le attrezzature dovranno essere coperte da una garanzia minima di 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo eventuali estensioni migliorative offerte dall'operatore economico. Durante il periodo di garanzia l'aggiudicatario dovrà assicurare la disponibilità delle parti di ricambio e l'assistenza necessaria al ripristino della piena funzionalità delle attrezzature.

Le attrezzature dovranno essere realizzate in modo da consentire, ove tecnicamente possibile, la sostituzione dei componenti soggetti a usura o danneggiamento.

Le dimensioni e le caratteristiche indicate nell'elenco delle forniture sono da intendersi minime o indicative, salvo diversa specificazione. Eventuali variazioni potranno essere ammesse esclusivamente previa autorizzazione della Stazione Appaltante e purché non comportino una riduzione delle prestazioni, della qualità o dei requisiti tecnici richiesti.

Non saranno accettate attrezzature con caratteristiche tecniche o prestazionali inferiori a quelle richieste dal presente Capitolato o non conformi alla normativa vigente.

2.1 Certificazioni

Tutte le attrezzature sportive oggetto della fornitura dovranno essere nuove di fabbrica, esenti da difetti e conformi alla normativa vigente, nonché rispondenti ai requisiti di sicurezza, qualità, resistenza, stabilità, durata e funzionalità previsti dalle norme tecniche applicabili.

Le attrezzature dovranno essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, alle pertinenti norme tecniche nazionali, europee e internazionali applicabili alla specifica tipologia di prodotto e, ove previsto, alle prescrizioni delle Federazioni Sportive competenti.

L'Appaltatore dovrà fornire, prima della verifica di conformità o su richiesta della Stazione Appaltante, la documentazione attestante la conformità delle attrezzature alle prescrizioni normative e tecniche applicabili, comprese le certificazioni rilasciate da organismi o laboratori accreditati, ove previste.

Le attrezzature dovranno inoltre essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti, ove applicabili, nonché alle disposizioni in materia di sostenibilità ambientale e ai principi del

Do No Significant Harm (DNSH), qualora previsti dalla normativa o dagli atti di finanziamento dell'intervento.

I materiali impiegati dovranno rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza, tutela della salute, reazione al fuoco e ogni altra prescrizione applicabile alla specifica tipologia di attrezzatura.

Il defibrillatore dovrà essere conforme alla normativa vigente sui dispositivi medici, completo degli accessori necessari al funzionamento e corredato della relativa documentazione tecnica.

In caso di aggiornamento, modifica o sostituzione delle norme richiamate nel presente Capitolato, si intendono automaticamente applicabili le disposizioni vigenti alla data di presentazione dell'offerta o, se sopravvenute durante l'esecuzione del contratto, quelle la cui applicazione sia resa obbligatoria dalla normativa.

ART. 3 IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto: l'oggetto del contratto fa parte di un'unica tipologia di fornitura ossia attrezzature sportive destinate all'allestimento della palestra, funzionalmente coordinate e pienamente compatibili con gli spazi di installazione. Il corrispettivo della presente procedura è stato stimato pari a € 13.000,00 oltre all'IVA di legge, comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 600,00 non sono, di regola, soggetti al ribasso.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché non sussistono circostanze in cui si verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello dell'Aggiudicataria o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di lavoro interessati dalla fornitura ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

I prezzi offerti si intendono comprensivi della fornitura, trasporto e consegna al piano, installazione delle attrezzature, nuovi di fabbrica, nonché dell'esecuzione a regola d'arte di tutte le attività necessarie per la posa in opera.

Si intendono altresì fissi ed invariabili, e ciò anche nel caso si evidenzino errori od omissioni nell'offerta o si manifestino nel corso della fornitura situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in offerta.

Dovranno essere comprese nel prezzo anche le spese di imballo, trasporto, scarico, consegna ed eventuale montaggio o assemblaggio, fissaggio al muro dei componenti negli ambienti sportivi scolastici, indicati nell'allegato, nonché lo smaltimento di inerti e imballaggi, che dovrà avvenire al termine della consegna, a cura dell'aggiudicatario.

Non sono ammessi preventivi in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Non sono altresì ammesse offerte condizionate, parziali o limitate ad una parte della fornitura.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e di tutte le spese di cui al presente capitolato e sono presentati dalla ditta in base a calcoli di propria convenienza a proprio rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. La ditta non avrà perciò alcun diritto di pretendere sovrapprezzi di nessun genere per aumento dei costi dei materiali, della mano d'opera e per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Il prezzo offerto dall'Appaltatore deve tenere conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal Capitolato tecnico.

Ai sensi dell'art. 41, c. 14 del nuovo Codice dei contratti pubblici, l'importo dell'appalto comprende i costi della manodopera relativi al trasporto e montaggio che la stazione

appaltante ha, quindi, stimato in €600,00.

La stazione appaltante ha individuato i seguenti CCNL più rappresentativi ai sensi dell'art. 41, comma 13 del DLgs n. 36/2023:

CCNL Metalmeccanici

CCNL Commercio Terziario e Servizi - Confcommercio

Come previsto dall'art. 11 del codice, le imprese concorrenti, all'interno della propria offerta, indicano il/i contratto/i che applicano al proprio personale. In conformità al principio di libertà di iniziativa economica, tale contratto potrebbe anche non coincidere con quello previsto dalla stazione appaltante, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele rispetto a quelli sopra indicati dalla stazione appaltante. Qualora le imprese concorrenti, applichino al proprio personale un diverso contratto, in conformità al punto precedente, devono rendere alla stazione appaltante un'apposita dichiarazione mediante la quale si impegnano ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Qualora venga dichiarata l'equivalenza delle tutele, la stazione appaltante effettuerà i necessari riscontri.

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice dei contratti, l'operatore economico dovrà dichiarare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 4 DURATA

Le attrezzature dovranno essere consegnate ed installate presso la nuova palestra dell'Istituto Motti, via Gastinelli n.1/b a Reggio Emilia entro 40 giorni dall'aggiudicazione. La/e data/e e la modalità della consegna della fornitura dovrà essere comunque concordata con l'Amministrazione appaltante.

ART. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto d'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120 del Codice.

Qualora si verifichi la fattispecie di cui all'art. 76, comma 4, lett.) del Codice, la Provincia può rivolgersi all'operatore economico affidatario del presente appalto entro tre anni dalla stipula del contratto; in tal caso si applica la revisione prezzi ex art. 60 del Codice.

ART. 6 ONERI A CARICO DELLA DITTA

Sono a carico della ditta fornitrice, in modo particolare, i seguenti oneri e prescrizioni:

- trasporto di tutte le attrezzature, con imballo di tutte le parti che lo richiedono;
- scarico e posa in opera sul posto dei materiali di cui sopra;
- montaggio e posa in opera a regola d'arte delle attrezzature che lo richiedano con personale specializzato, nei locali interessati alla consegna;
- sgombero e smaltimento degli imballaggi;
- vigilanza dei luoghi interessati alla fornitura e la custodia delle attrezzature durante l'esecuzione della fornitura;
- prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e alla sicurezza del lavoro, essendo

la ditta aggiudicataria obbligata ad attenersi a tutte le disposizioni, norme di legge e regolamenti vigenti in materia;

- rispetto rigoroso di tutte le norme relative alla prevenzione degli infortuni durante la consegna e la posa in opera;
- pratiche presso Amministrazioni ed Enti per eventuali permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, per occupazione temporanea di suoli pubblici o privati, interruzioni di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali ecc., nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;
- eventuale risarcimento di danni provocati alla struttura nell'esecuzione della fornitura e installazione delle attrezzature;
- libero accesso al personale dell'Ente in qualsiasi momento.

Gli articoli che al momento della consegna presentassero difetti di fabbricazione, ammaccature, e/o non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste o offerte dalla ditta saranno rifiutati con l'obbligo, da parte della ditta aggiudicataria, della loro immediata sostituzione.

Se la fornitura risultasse, in tutto o in parte, di qualità inferiore da quella descritta, o comunque non conforme ai requisiti pattuiti, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a ritirarla a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni con preciso obbligo di consegnare il materiale corrispondente, nel tempo che verrà stabilito dall'Amministrazione provinciale.

La ditta fornitrice è altresì responsabile per eventuali difetti, imperfezioni e difformità non emerse all'atto della consegna, ma accertati entro i 6 mesi dalla data di accettazione della fornitura.

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 24 mesi dall'acquisto e, ove tecnicamente applicabile, il produttore dovrà garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno cinque anni.

ART. 7 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore dovrà provvedere all'esecuzione della fornitura con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità.

Sarà obbligo del Fornitore di adottare nell'esecuzione delle forniture, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tutte le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette alla fornitura e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà pertanto sul Fornitore, restandone completamente sollevato il Committente e il personale preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura.

Il contratto è, inoltre, condizionato risolutivamente al verificarsi delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti, nonché alla non corrispondenza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese in sede di gara.

Il Fornitore è tenuto all'obbligo di riservatezza impegnandosi a non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Committente e assumendo a proprio

carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Committente.

Il Fornitore deve consegnare al responsabile dell'Ufficio provinciale preposto i manuali d'uso e di manutenzione (in lingua italiana) relative alle attrezzature, nonché ogni altro documento ritenuto necessario e richiesto dal Committente.

ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante non richiede la costituzione della garanzia definitiva, in considerazione del modesto importo dell'affidamento, della limitata complessità della fornitura, delle caratteristiche standard dei beni oggetto del contratto e del pagamento subordinato alla verifica della regolare esecuzione della fornitura.

ART. 9 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La stazione appaltante si impegna a corrispondere l'importo dovuto alla ditta aggiudicataria entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura, emessa a conclusione della fornitura, trasmessa con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

La fattura dovrà:

- a) essere intestata alla Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi n.59
- b) indicare il codice CIG, nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN;
- c) indicare il numero e la data della determinazione dirigenziale di impegno di spesa, come previsto dal Decreto Interministeriale n. 132 del 24 agosto 2020.

Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture non saranno accettate.

Ai sensi della Legge 136/2010 l'operatore economico ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: – Agenzia di - c/c con Cod. IBAN: IT, intestato a

....., con sede a, in Via..... - C.F. e P.IVA

Dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti:

.....

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi la fornitura oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG).

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, l'operatore economico, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia. Ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

La Provincia potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento di regolarità contrattuale e di quella contributiva tramite DURC.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora:

- a) vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta;
 - b) la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti.
- In caso di ritardati pagamenti da parte della Provincia - salvo giustificati motivi - saranno riconosciuti interessi moratori previsti dalla normativa in vigore.

Troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

scissione dei pagamenti - split payment o del reverse charge.

ART. 11 CESSIONE DEI CREDITI

Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6, dell'Allegato II.14 del Codice.

ART. 12 CONTROLLI E PENALI

La Provincia si riserva la più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica della regolare esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura.

Ogni qualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento della fornitura (ed in particolare in caso di consegne incomplete o non corrispondenti alle richieste) o nell'inadempimento degli oneri posti a carico del soggetto aggiudicatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Amministrazione invierà all'Impresa aggiudicataria formale contestazione, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni. Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse all'Impresa alle quali la stessa non si uniformi entro il termine stabilito, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penale, eventualmente rideterminata.

L'importo delle penali sarà calcolato in misura giornaliera come segue:

- euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di consegna, fino al decimo giorno;
- euro 500,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di consegna, dall'undecimo al ventesimo giorno;
- euro 1000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna, dal ventunesimo al trentesimo giorno.

Trascorso il trentesimo giorno senza l'avvenuta consegna il contratto verrà risolto e la Provincia potrà procedere alla risoluzione del contratto e al risarcimento dei danni ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Le penali saranno recuperate mediante compensazione sulle somme dovute all'Appaltatore ovvero mediante attivazione delle procedure previste dalla normativa vigente.

ART. 13 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo la disciplina dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all'art. 122 del codice.

ART. 15 DOMICILIO DEI CONTRAENTI

La Provincia di Reggio Emilia ha domicilio presso la propria sede legale sita in Corso Garibaldi n.59 a Reggio Emilia.

L'appaltatore elegge, a tutti gli effetti, dall'avvio della fornitura e fino alla sua scadenza, domicilio presso la propria sede legale.

ART. 16 FORO COMPETENTE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del Codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato e quindi Reggio Emilia.

In alternativa alla tutela giurisdizionale si applica la parte VI, titolo I, capo II del Codice dei contratti ad esclusione dell'arbitrato.

ART. 17 COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di ogni fase della procedura, compresa la gestione del servizio, nonché per la successiva fase di stipula del contratto, vengono riconosciute dalle parti a tutti gli effetti valide ed efficaci le comunicazioni intercorse attraverso la piattaforma digitale MEPA, cui gli operatori economici invitati dovranno essere iscritti, o via pec qualora non sia possibile procedere tramite piattaforma.

ART. 18 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Ditta aggiudicataria è obbligata a trattare i dati personali, anche con strumenti informatici, per i soli fini dell'espletamento del servizio, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa - d.lgs. 196/2003 e s.m.i., d.lgs. 101/2018, Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR); inoltre dovrà, fornire le garanzie di legge, quale responsabile del trattamento, sulle modalità di conservazione dei dati personali e sensibili cui prende conoscenza in virtù dell'espletamento delle proprie funzioni.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'affidamento.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Provincia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., tutti i dati forniti dal Provincia di Reggio Emilia ed elaborati dal contraente nell'ambito delle attività previste dal presente affidamento, si intendono di proprietà della Provincia stessa, che potrà disporne interamente nel tempo senza alcuna limitazione. Sono inclusi i materiali cartacei ed informatici; tali dati dovranno essere gestiti con procedure idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche.

La Provincia è autorizzato a trattare i dati personali e/o sensibili forniti dalla Ditta affidataria ai soli fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento.

L'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

ART. 19 NORMATIVA APPLICABILE

L'esecuzione dell'appalto è disciplinata dalla normativa vigente in materia, anche se non richiamata negli atti della procedura.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Codice civile, alle Leggi e ai regolamenti vigenti in materia che, anche se non espressamente citati, si intendono qui integralmente richiamati.